



Programma di promozione del Cantone dei Grigioni

Impianti fotovoltaici per lo sfruttamento del potenziale di superfici

Guida e condizioni

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori**.

L'articolo 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

«Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi».

PROCEDURA

La domanda di sussidio deve essere presentata online sulla piattaforma www.energia.gr.ch. A seguire devono essere trasmessi in singola copia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti i documenti firmati e gli allegati necessari. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio si considera presentata solo una volta che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ha ricevuto in forma cartacea il modulo di domanda provvisto di firma legalmente valida. Dopo aver ultimato la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide l'ammontare del sussidio, nonché oneri e condizioni da rispettare. I sussidi promozionali in relazione alle misure previste sono validi 3 anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti. Su richiesta scritta, questa durata può essere prorogata al massimo di 2 anni. Al termine delle misure previste, i provvedimenti attuati devono essere registrati sulla piattaforma www.energia.gr.ch. Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato in formato cartaceo all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il pagamento del sussidio avviene dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla concessione del sussidio, quali consumo energetico, conteggi finali dei costi di costruzione ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di sussidio con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Alla domanda di sussidio vanno allegati tutti i documenti necessari ai fini della valutazione. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma www.energie.gr.ch e in alternativa alla forma cartacea possono anche essere caricati in formato digitale sulla stessa.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti. La documentazione va trasmessa all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in singola copia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero 081 257 36 30. Tutta la documentazione relativa alla domanda è consultabile sulla piattaforma www.energia.gr.ch.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LO SFRUTTAMENTO DEL POTENZIALE DI SUPERFICI

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Il Cantone può concedere sussidi alla realizzazione di impianti fotovoltaici su facciate o tetti di edifici a uso prevalentemente abitativo a condizione che la potenza installata superi considervolmente il consumo proprio. (art. 23b LGE).

Per il calcolo del consumo proprio conformemente all'articolo 23b della legge si applica un fabbisogno proprio determinante pari a 20 watt per m² di superficie di riferimento energetico (art. 52a OEG).

Hanno diritto a sussidi gli impianti fotovoltaici la cui potenza installata supera il fabbisogno proprio del 50 per cento o più, tuttavia almeno di 3 kilowatt picco di potenza nominale. Beneficiano di sussidi solo impianti orientati tra nord-est, sud e nord-ovest (art. 52a OGE).

Si è in presenza di un uso prevalentemente abitativo se l'utilizzo di oltre il 50 per cento della superficie di riferimento energetico dell'edificio in questione corrisponde alle categorie di edifici I e II conformemente alla norma SIA 380/1 (art. 52a OGE). Il sussidio non può essere cumulato con sussidi conformemente all'articolo 23a della legge (impianti fotovoltaici per elettricità invernale).

| Il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi fino a un massimo di 50'000 franchi per gli impianti fotovoltaici per lo sfruttamento del potenziale di superfici (art. 53 OGE). Il sussidio, sommato ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, non può superare il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi garantiti sono contributi massimi per ogni domanda di finanziamento. Se l'edificio o l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto (art. 29 LGE).

CONDIZIONI

Hanno diritto al sussidio gli impianti fotovoltaici installati su edifici residenziali. Per l'ammissibilità al contributo sono determinanti:

- Irraggiamento globale > 1250 kWh/m²*a (secondo la mappa del potenziale solare)
- Esposizione tra NE – S – NO (45° – 180° – 315°)
- È sovvenzionata la potenza > 30 Wp/m² SRE
- Potenza minima 3 kWp superiore al fabbisogno proprio


CALCOLO DEL SUSSIDIO

Il sussidio viene calcolato in base alla potenza installata dell'impianto in kWp, come segue:

Sussidio in base alla potenza: CHF 150/kWp

Importo minimo CHF 450

Importo massimo CHF 50'000



Questi fondi statali costituiscono sussidi (contributi statali) che non sono imponibili ai sensi della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20), ma possono comportare per il beneficiario riduzioni della deduzione dell'imposta precedente.